

Da riportare in ogni risposta:  
Prot. n. 0090624 - P / GEN / ASUFC  
Data 25/05/2026



## DIREZIONE GENERALE

(+39) 0432 554142  
dg@asufc.sanita.fvg.it

### DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

#### SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali

##### Referente

dott.ssa Angela Zanello  
(+39) 0432 552307  
angela.zanello@asufc.sanita.fvg.it

Egregi signori / Gentili signore  
Medici di assistenza primaria

e, p. c.,

Egregi signori / Gentili signore  
Direttori e direttrici  
dei distretti sociosanitari

**Oggetto:** Attività dei medici di assistenza primaria nelle giornate prefestive

L'art. 35 dell'ACN divenuto esecutivo il 15 gennaio 2026, in linea con i precedenti del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024, dispone che «lo studio professionale del medico [...], salvo quanto previsto in materia di orario di continuità dell'assistenza per la AFT, nell'ambito della fascia oraria 8,00-20,00 deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì».

La clausola richiamata supera definitivamente l'assetto organizzativo precedente, che stabiliva un particolare regime per le giornate prefestive mediante l'attivazione della continuità assistenziale in luogo dell'apertura degli studi.

La disciplina appena descritta non è modificata dall'art. 23 dell'AIR laddove prevede che, nelle giornate cosiddette «superfestive», a eccezione di quella del Santo Patrono, e «nei turni» dei prefestivi ad esse collegati, sia corrisposta ai medici ad attività oraria convenzionati l'indennità di € 100,00 per l'effettiva copertura dei turni di continuità dell'assistenza e dei turni di reperibilità domiciliare. Tale clausola, invero, si limita a regolare il trattamento economico dei medici di attività oraria e non contiene alcuna disposizione di natura organizzativa rispetto all'attività di scelta, la quale, oltretutto, contrasterebbe con l'ACN e, pertanto, sarebbe nulla per effetto dell'art. 40, comma 3-*quiquies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Quanto sopra è stato chiarito con la comunicazione n. 463756 del 20 aprile 2026 della Direzione centrale salute, a seguito della quale è stata discussa nel Comitato aziendale per la medicina generale la modifica del regolamento per la costituzione e il funzionamento delle AAFPTT.

Pertanto, a partire dalla festività del 2 giugno 2026, nelle giornate prefestive delle superfestive dovrà essere regolarmente garantita l'apertura degli studi dei medici di assistenza primaria e non saranno attivati turni diurni di continuità assistenziale.

Distinti saluti.

Il direttore generale

dott. Denis Caporale

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)